

PROT. 4072/20 U.
del 29/5/20



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: Modifiche al decreto n. 931/20 U. del 7 maggio 2020 contenente *Disposizioni organizzative per la c.d. fase due dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dalle ulteriori modifiche di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28).*

Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

Visto il proprio decreto n. 931/20 U. del 7 maggio 2020, con il quale sono state adottate le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, ritenute necessarie per la c.d. fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, meglio indicato in oggetto;

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, all'uopo interpellato dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, con nota del 22 maggio 2020 ha fornito informazioni più che rassicuranti in ordine all'andamento dell'infezione da COVID-19 nella Provincia di Reggio Calabria, essendosi ridotti i casi positivi a poche o nulle unità giornaliere, di talché vi sono - allo stato - i presupposti per ampliare, a decorrere dal prossimo mese di giugno, il novero degli affari giudiziari da trattare;

Ritenuto, tuttavia, che non potendosi affatto escludere - come si legge nella citata nota del 22 maggio 2020 - un peggioramento della situazione "a causa degli effetti delle ulteriori aperture delle attività e della liberalizzazione degli spostamenti", appare necessario **mantenere ferme tutte le misure organizzative già adottate al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;** conseguentemente, mentre si conferma il rinvio d'ufficio a data successiva al 10 settembre 2020 dei processi penali fissati nelle udienze calendarizzate nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020, **per quanto riguarda le cause civili, a decorrere dall'8 giugno 2020, possono essere incluse nel novero di quelle da trattare**, oltre alle cause nelle quali è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni o l'udienza di discussione e alle cause dichiarate urgenti dal giudice, **anche le cause che non richiedono la presenza in aula di soggetti diversi dai procuratori delle parti;**

Ritenuto, conseguentemente, necessario sostituire le disposizioni date per la trattazione delle cause civili con quelle di cui in dispositivo, salve le ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie nel prosieguo;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi e **d'intesa** con il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria;

P.Q.M.

Ferme restando le altre misure organizzative di cui al decreto n. 931 U. del 7 maggio 2020 – da intendersi qui richiamato e trascritto –, per ciò che attiene alla trattazione degli affari civili pendenti innanzi ai Giudici di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, in sostituzione di quanto già stabilito,

dispone

1. Le cause civili fissate nelle udienze calendarizzate nel periodo 8 giugno/31 luglio 2020 saranno rinviate a data successiva al 10 settembre 2020, **ad eccezione:**
 - a) **delle cause nelle quali è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni o l'udienza di discussione;**
 - b) **delle cause che non richiedono la presenza in aula di soggetti diversi dai procuratori delle parti;**
 - c) **delle cause dichiarate urgenti dal giudice, secondo quanto stabilito nel decreto n. 931 U. prima citato.**
2. Le cause di cui al punto 1. saranno trattate nelle udienze tabellarmente previste a **partire dall'8 giugno 2020 nel numero massimo di dodici/quindici per ciascuna udienza**, dando precedenza a quelle di più antica iscrizione.
3. Il decreto di fissazione dell'udienza, che ciascun giudice emetterà e farà comunicare alla cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicherà per ciascuna causa l'orario in cui la stessa sarà trattata, tenendo conto di un intervallo di 15 minuti tra una causa e l'altra.
4. Le udienze dovranno iniziare alle ore 9.30 e dovranno terminare non più tardi delle ore 13.15.
5. **L'accesso all'aula di udienza è consentita solo ai difensori per la trattazione della causa d'interesse.** Al fine di ridurre al minimo la loro permanenza in aula, **i difensori predisporranno preferibilmente in anticipo note scritte contenenti le sole conclusioni;** tali note verranno allegate al verbale d'udienza per farne parte integrante.
6. Anche durante l'udienza **giudici di pace e avvocati si atterranno scrupolosamente all'uso delle mascherine e al rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro.**
7. I rinvii delle udienze e tutti i provvedimenti emessi andranno comunicati, a cura della cancelleria, in via telematica, ai sensi dell'art. 83 del D.L. citato, commi 13,14 e 15.

Si comunichi con urgenza:

- ai Magistrati degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina;
- al Direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi;
- al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- alle Organizzazioni Sindacali, alla R.S.U.;
- al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: settima-emergenzacovid@cosmag.it, e al Ministero della Giustizia secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale 5 maggio 2020 prot. 6/5/2020 n. 918.E.

Palmi, 29 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di pace del Circondario

Concettina Epifanio
Concettina Epifanio